

Studio Legale
Avv. Vincenzo Bruno

Via Luigi de Seta, n. 8 – cap 87022 – Cetraro (CS)

c.f.: BRNVCN83D21A773I - p.iva: 03462810783

pec: bruno_vincenzo@arubapec.it

e-mail: avvocatorvincenzobruno@gmail.com, vibruno83@yahoo.it

tel e fax: 098291997 - cell: 339.5747211

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse di: **Ottaviano Meoni**, C.F. MNETVN80D09G317E, nato a Paola (CS) il 09.04.1980 e ivi residente in Via S. Agata n. 46, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Bruno (C.F. BRNVCN83D21A773I) del foro di Paola (Cs) con studio in via Luigi De Seta 8, 87022 Cetraro (Cs), elettivamente domiciliato presso la seguente pec: bruno_vincenzo@arubapec.it, giusta procura in calce al presente atto; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni inerenti al presente procedimento al suindicato indirizzo pec, con indicazione di numero di telefono e fax: 098291997, *ricorrente*;

contro:

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it , *amministrazione resistente*;

contro:

il **Ministero dell'istruzione**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it , *altra pa resistente*;

contro:

la **Commissione Interministeriale Ripam, Associazione Fornez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, protocollo@pec.fozmez.it con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *altra resistente*;

nei confronti: **Giove Cinzia** (C.F.: GVICNZ72H69Z401R), nata a MONTREAL (EE) – CANADA, pec: giove.cinzia@avvocatibari.legalmail.it; **Daleno Francesca** (C.F.: DLNFNC84S58A669K), nata a Barletta (BA) il 18/11/1984, pec: francesca.daleno@pec.ordineavvocatitrani.it; *controinteressati*

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare nella prossima Camera di Consiglio:

1) Del Decreto Dipartimentale n. 108 del 4 ottobre 2022, di approvazione della graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione. Codice di concorso 01 (profilo di funzionario amministrativo – giuridico - contabile) pubblicato in data 05 ottobre 2022;

2) della Graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei alla prova concorsuale del Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell'Istruzione, bandito con decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 59 del 27 luglio 2021 e successivo decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 31 del 19 aprile 2022, di modifica e di riapertura dei termini, per il codice di concorso 01 (profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile) pubblicata in data 05 ottobre 2022;

3) decreto dipartimentale n. 61 del 2021 e successivo decreto dipartimentale n. 33 del 2022, di modifica e riapertura dei termini, in ordine al codice di concorso 01 (profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile);

4) Dell'Esito della prova scritta digitale del ricorrente che si è svolta il giorno 13/07/2022 dalle ore 14:30 presso Cosenza Expo, Padiglione LucMar, Via Primo Carnera (ex Via Amundsen), 87036 - Rende (CS) inerente il concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III,

posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione. Codice di concorso 01 (profilo di funzionario amministrativo – giuridico - contabile) e pubblicato sul sito <https://formez.concorsismart.it> in data 15 luglio 2022;

5) del quesito n 33 contenuto della prova di cui al precedente punto e del seguente tenore:

Un collaboratore ha da poco avuto una bambina, oltre ai soliti pasticcini in ufficio, mi ha invitato ad una festa a casa sua. Non sono stati invitati anche altri colleghi.

- *Gli faccio capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa. Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata.*
- *Accetto di partecipare per non passare da maleducato, ma mi trattengo il meno possibile.*
- *Rifiuto con una scusa, non ritengo sia opportuno creare un precedente soprattutto agli occhi degli altri colleghi.*

6) della valutazione attribuita al candidato in relazione al su indicato quesito n. 33 con la quale è stata considerata dalla P.A. risposta più efficace la terza (*Rifiuto con una scusa, non ritengo sia opportuno creare un precedente soprattutto agli occhi degli altri colleghi*) e non la prima (*Gli faccio capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa. Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata*) quest'ultima selezionata dal candidato con attribuzione del punteggio di 0,375 e non del punteggio pieno di 0,75.

7) Dei verbali di correzione delle prove;

8) Del decreto dipartimentale 1° giugno 2022, n. 44, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui al decreto dipartimentale n. 61 del 2021, in ordine al codice di concorso 01 - profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile, ed il successivo decreto dipartimentale del 17 giugno 2022, n. 53, di modifica della predetta Commissione;

9) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 31 del 19 aprile 2022, con il quale è stata disposta la modifica e la riapertura dei termini del Bando di concorso di cui al succitato decreto dipartimentale n. 61 del 2021; decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 59 del 27 luglio 2021, con il quale è stato bandito il “Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale

del Ministero dell'Istruzione" , secondo la seguente ripartizione: - n. 255 unità da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile (codice concorso 01); - n. 7 unità da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario socio – organizzativo - gestionale (codice concorso 02); - n. 7 unità da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario per la comunicazione e per l'informazione (codice concorso 03); - n. 35 unità da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario informatico – statistico (codice concorso 04);

Per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo (+ 0.75) in relazione al quesito n. 33 di cui in narrativa, per la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.A. in relazione all'errata valutazione della risposta attribuita dal candidato al quesito in parola e conseguenziale assegnazione di ulteriori 0.375 punti in relazione ad esso,

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad essere collocato nella graduatoria di riferimento con punteggio **22,625** e dunque in posizione più vantaggiosa rispetto a quella nella quale è stato posizionato con il minor punteggio di **22,25**.

con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo di **0.75** sulla domanda di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti dei ricorrenti.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese.

Premessa in fatto

Con decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 59 del 27 luglio 2021, è stato bandito il “*Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili*

professionali dei ruoli del personale del Ministero dell'Istruzione" , secondo la seguente ripartizione:
- n. 255 unità da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile (**codice concorso 01**); - n. 7 unità da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario socio – organizzativo - gestionale (**codice concorso 02**); - n. 7 unità da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario per la comunicazione e per l'informazione (**codice concorso 03**); - n. 35 unità da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario informatico – statistico (**codice concorso 04**); Il Decreto dipartimentale n. 61 del 2021 e successivo decreto dipartimentale n. 33 del 2022, ha modificato e riaperto i termini, in ordine al codice di concorso 01 (profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile);

Con decreto dipartimentale del 14 settembre 2022, n. 79, è stato elevato a 648 unità il numero dei posti del Bando di concorso di cui al succitato decreto dipartimentale n. 61 del 2021 riservando al codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile: 593 posti;

La procedura concorsuale, in ordine a ciascun codice di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del bando consisteva nello svolgimento di una prova scritta diretta ad accertare il possesso di competenze coerenti con i profili professionali oggetto del bando e l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni dei profili professionali medesimi.

Il ricorrente ha partecipato alla su indicata selezione pubblica concorrendo per il profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile (**codice concorso 01**);

La prova scritta, prevista dall'art. 12 del bando di concorso di cui al decreto dipartimentale n. 61 del 22 luglio 2021 (G.U.- 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" n.59 del 27 luglio 2021), come modificato dal decreto dipartimentale n. 33 del 6 aprile 2022 (G.U.- 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" n. 31 del 19 aprile 2022), consisteva nella somministrazione e risoluzione di un test composto da n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla, ciascuno seguito da tre risposte, delle quali solo una è esatta, di cui:

- n. 32 quesiti volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti, in ordine a ciascun codice di concorso, alle materie previste dal Bando, nonché la conoscenza della lingua inglese, ad un livello di competenze pari al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, e delle tecnologie informatiche e le competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

A ciascuna risposta era attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: + 0,75 punti;
 - risposta mancata: 0 punti;
 - risposta errata: - 0,25 punti.
- n. 8 quesiti situazionali, relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti situazionali descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere - tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione - quale ritengano più adeguata.

A ciascuna risposta era attribuito, in funzione del livello di efficacia, il seguente punteggio:

- risposta più efficace: + 0,75 punti;
- risposta neutra: + 0,375 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.

La prova si intendeva superata se raggiunto il punteggio minimo di 21/30.

Il ricorrente ha sostenuto la prova scritta digitale giorno 13/07/2022 dalle ore 14:30;

In data 15 luglio 2022 è stato pubblicato sul profilo personale di “Step-one 19” l’esito della prova e il ricorrente ha conseguito l’idoneità con il **punteggio 22,25**;

Nell’esaminare l’esito della sua prova, il ricorrente ha però riscontrato l’errata valutazione del quesito (*situazionale*) numero 33 che all’uopo si trascrive:

Un collaboratore ha da poco avuto una bambina, oltre ai soliti pasticcini in ufficio, mi ha invitato ad una festa a casa sua. Non sono stati invitati anche altri colleghi.

- *Gli faccio capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa. Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata.*
- *Accetto di partecipare per non passare da maleducato, ma mi trattengo il meno possibile.*
- *Rifiuto con una scusa, non ritengo sia opportuno creare un precedente soprattutto agli occhi degli altri colleghi.*

Trattasi di quesito situazionale al quale la commissione ha ritenuto più efficace la risposta n. 3 (*Rifiuto con una scusa, non ritengo sia opportuno creare un precedente soprattutto agli occhi degli altri colleghi*) e non quella selezionata dal candidato e cioè la numero 1 (*Gli faccio capire che non è molto*

opportuno invitare solo me a questa festa. Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata).

Conseguentemente, con riferimento al su indicato quesito, la commissione ha attribuito al ricorrente il punteggio di **0,375** e non il punteggio pieno di **0,75**.

La su indicata valutazione è palesemente errata in quanto, la logica impone che tra le tre alternative indicate la più efficace è certamente quella che nella specie è stata selezionata dal ricorrente (la prima) e non quella ritenuta invece più efficace dalla commissione (la terza).

È dunque evidente che il ricorrente, in assenza dell'errore commesso dalla commissione, avrebbe ottenuto il punteggio di **22,625** in luogo di quello in concreto attribuito di **22,25**.

In data 05 ottobre 2022 è stato pubblicato il Decreto Dipartimentale n. 108 del 4 ottobre 2022, di approvazione della graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione. Codice di concorso 01 (profilo di funzionario amministrativo – giuridico - contabile).

Nel corpo della su indicata graduatoria il ricorrente si è collocato alla posizione **n. 1391** con punteggio **22,25**.

Ne consegue che la posizione in graduatoria ottenuta dal ricorrente è certamente errata e inferiore rispetto a quella che avrebbe dovuto occupare con la corretta valutazione della sua prova.

In particolare, l'attribuzione del corretto punteggio di **22,625** avrebbe consentito al candidato di occupare una posizione all'interno della fascia di graduatoria che va dalla posizione n. 1005 alla posizione 1071 (cfr. graduatoria ALL 6).

DIRITTO

Sull'interesse ad agire del ricorrente e sulla c.d. prova di resistenza

Preliminarmente, giova evidenziare che il ricorrente, avendo sostenuto la prova in questione in data 13.07.2022 turno delle 14,30, contesta il quesito n 33, per il quale ha scelto l'opzione ritenuta da Fornez "neutrale" con la conseguente attribuzione del punteggio di **0,375** in luogo del punteggio pieno (0,75) attribuito alla risposta considerata dalla commissione più efficace.

La corretta valutazione del quesito in esame avrebbe consentito al ricorrente di ottenere ulteriori **0,375 punti** e dunque conseguire all'esito della prova **22,625 punti** in luogo dei **22,25 punti** che Formez gli ha assegnato.

Ne consegue che la corretta attribuzione del punteggio, avrebbe consentito al ricorrente di occupare una posizione all'interno della fascia di graduatoria che va dalla posizione n. **1005 alla posizione 1071**, dunque migliore rispetto a quella attualmente occupata (**1391**).

La corretta attribuzione del punteggio, seppur non consentirebbe al ricorrente di essere dichiarato vincitore, gli assicurerebbe di certo maggiori possibilità di assunzione in vista di futuri e probabili scorrimenti della graduatoria tenuto conto della sua efficacia triennale nonché considerate le possibili rinunce dei candidati vincitori e il deficit di organico dichiarato dal Ministero della Cultura e, altresì, considerato che il decreto dipartimentale del 14 settembre 2022, n. 79, ha elevato il numero dei posti del Bando di concorso a 648 unità di cui 593 assegnati al profilo funzionario amministrativo - giuridico - contabile (codice 01).

Inoltre, in virtù di quanto disposto dalla vigente normativa (art. 9, comma 1 della Legge n. 3/2003, art. 3, comma 61, della Legge 350/2003), le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di attingere da altre graduatorie per assumere personale.

È pertanto evidente che l'interesse del ricorrente è "concreto e attuale", in quanto egli non intende far valere un astratto interesse alla corretta formulazione della graduatoria, ma punta a tutelare un interesse attuale e concreto che è quello di ottenere una posizione più vantaggiosa nel corpo della graduatoria impugnata (con i vantaggi sopra descritti che ne deriverebbero) che diverrebbe inesorabilmente definitiva una volta scaduti i termini di decadenza per la sua impugnazione.

MOTIVI DEL RICORSO

Violazione degli atti impugnati per eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed erroneità degli atti impugnati, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti; Violazione del comma 2 art. 3 del DPR n 62/2013 e comma 4 art. 13 del DPR n 62/2013; Ambiguità ed erroneità del quesito contestato; Violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale; Disparità di trattamento; Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, violazione del giusto procedimento. Ingiustizia manifesta; Violazione e falsa applicazione dell'art 12 del bando di concorso

Come indicato il quesito oggetto di contestazione (N. 33 prova del 13.07.2022 cfr. ALL 5) rientra tra quelli relativi a *"problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli sul*

comportamento organizzativo” per i quali era attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

- risposta più efficace: + 0,75 punti;
- risposta neutra: + 0,375 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.

Il TAR Lazio con sentenza n. 11793/2022 (n. 9269/2022 reg. ric.), che si è già pronunciata sulla valutazione del medesimo quesito, ha sottolineato che con riferimento al concorso in oggetto erano stati predeterminati a monte sia l'impostazione delle soluzioni, che i criteri di assegnazione dei punteggi, così ripartiti:

“1. RISPOSTA PIÙ EFFICACE: l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo “PROATTIVO” rispetto alla situazione presentata e cioè volto ad anticipare eventuali problematiche, prevederne le conseguenze e messa in atto di azioni finalizzate a ridurre/contenere il problema e le criticità derivanti, unitamente anche, laddove presente, alla gestione di eventuali possibili divergenze/conflitti di tipo relazionale con i soggetti interessati. Si ritiene PIU' efficace in quanto risolve TUTTE le criticità presentate o prevedibili.

2. RISPOSTA MENO EFFICACE: l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo “ADATTIVO” rispetto alla situazione presentata e cioè volto gestire le problematiche evidenziate e messa in atto di azioni finalizzate a ridurre/contenere il problema e le criticità derivanti, oppure, laddove presente, alla gestione di divergenze/conflitti di tipo relazionale con i soggetti interessati. Si ritiene MENO efficace in quanto risolve solo IN PARTE le criticità presentate.

3. RISPOSTA NEUTRA: l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo “CONSERVATIVO” rispetto alla situazione presentata e cioè volto a “NEUTRALIZZARE” eventuali problematiche, con assenza di interventi.”

Il quesito oggetto di contestazione nel caso di specie è il seguente:

“Un collaboratore ha da poco avuto una bambina, oltre ai soliti pasticcini in ufficio, mi ha invitato ad una festa a casa sua. Non sono stati invitati anche altri colleghi.

- *Gli faccio capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa. Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata.*

- *Accetto di partecipare per non passare da maleducato, ma mi trattengo il meno possibile.*
- *Rifiuto con una scusa, non ritengo sia opportuno creare un precedente soprattutto agli occhi degli altri colleghi”.*

Nel caso di specie il ricorrente ha indicato la prima opzione (*Gli faccio capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa. Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata*) laddove l'amministrazione ha considerato “più efficace” la terza risposta (*Rifiuto con una scusa, non ritengo sia opportuno creare un precedente soprattutto agli occhi degli altri colleghi*).

Orbene, l'errore commesso dalla P.A. è evidente atteso che la risposta fornita dal ricorrente (la prima) è quella più efficace secondo i criteri di valutazione su indicati.

La trasparenza e correttezza nei rapporti tra i colleghi è inoltre ciò che meglio asseconda i principi dettati dal regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici in quanto “*il Rifiuto con una scusa*” di cui alla risposta numero 3 si porrebbe in netto contrasto con il “*dovere di integrità*” di cui al comma 2 dell'art. 3 del su indicato codice e altresì in contrasto con quanto disposto dal comma 4 dell'art. 13 del medesimo codice secondo il quale “*il dirigente, assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei confronti dei colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa...*”.

L'erroneità della valutazione relativa medesimo quesito contestato con il presente ricorso, come detto, è stata già oggetto di censura da parte del T.A.R. Lazio che con la su menzionata sentenza n. 11793/2022, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente, ha statuito che:

“La ricorrente ha indicato la prima risposta, laddove l'Amministrazione ha considerato come “più efficace” la risposta 3.

5.3. Orbene il Collegio, pur riconoscendo l'esistenza di forti limiti al sindacato giudiziale sui quesiti situazionali, vertendosi in una materia connotata da amplissima discrezionalità (cfr. Tar Lazio - Roma, 31 gennaio 2022 n. 1122 di questa Sezione), ritiene che nel caso di specie ricorrano le condizioni per censurare le valutazioni dell'Amministrazione: la scelta di attribuire un punteggio maggiore alla risposta “3” rispetto a quella fornita dal ricorrente appare manifestamente illogica ed irragionevole, in quanto premia un comportamento non trasparente e non costruttivo nei confronti del collaboratore (“rifiuto con una scusa”).

Occorre al riguardo puntualizzare che il quesito impugnato pone il candidato - che, considerato l'utilizzo del termine “collaboratori”, con ogni probabilità riveste il ruolo di un funzionario responsabile di una posizione organizzativa - dinanzi ad un dilemma etico/comportamentale, ossia

come comportarsi dinanzi ad un invito, proveniente da un collaboratore, ritenuto inopportuno, poiché non esteso agli altri dipendenti facenti parte dell'ufficio.

Ebbene, seguendo un criterio di mera logica e ragionevolezza, la soluzione più opportuna non può che essere la prima, quella scelta dalla ricorrente, giacché la stessa prevede un comportamento onesto e trasparente allo scopo di far comprendere all'ipotetico collaboratore che non estendere l'invito a tutti i colleghi potrebbe causare dissapori all'interno dell'ufficio.

A maggior ragione tale corso d'azione (prima opzione) è anche rispettoso del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013 che, al comma 4, dell'art. 13, il cui contenuto si applica anche ai funzionari responsabili di posizione organizzativa, dispone: "Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa."

È opportuno sottolineare come la richiamata norma specifichi che gli atteggiamenti nei confronti dei collaboratori dovranno essere "leali e trasparenti": rifiutare con una scusa un invito senza fornire una spiegazione non può essere ritenuto un comportamento di tal fatta. Di contro, la prima opzione che, tra l'altro, non prevede l'accettazione dell'invito, è ictu oculi quella preferibile, poiché premia un approccio leale, trasparente e, soprattutto costruttivo, volto ad evitare il ripetersi di un comportamento inopportuno.

Del resto la stessa Amministrazione, laddove nei criteri ha deciso di voler premiare con il punteggio massimo un comportamento del responsabile di tipo "PROATTIVO" rispetto ad un comportamento di tipo "CONSERVATIVO", non poteva che considerare come preferibile la risposta fornita dal ricorrente.

È fuori di dubbio, infatti, che la scelta n. 1 sia quella che meglio corrisponde alla definizione di comportamento di tipo proattivo: parlare con il collaboratore ed esplicitargli la problematica è funzionale, in ottica proattiva, ad evitare che la stessa si manifesti e si ripeta in futuro; laddove invece il rifiutare con una scusa è certamente un approccio conservativo che non consente al collaboratore, autore del comportamento inopportuno, di capire il proprio "errore", con il rischio che lo stesso venga replicato.

6. Stante quanto precede ne deriva la fondatezza del ricorso.

7. Alla luce della rilevata illegittimità del quesito, e fermo restando il divieto del giudice amministrativo di sostituirsi all'Amministrazione, spetterà a quest'ultima provvedere sulla posizione della ricorrente, e ciò mediante una serie di possibili correttivi che rientrano nell'alveo delle proprie

valutazioni discrezionali (a mero titolo di esempio: annullare il quesito e rimodulare la soglia di sufficienza, oppure riconoscere il punteggio previsto per la risposta più efficace)”.

È pertanto evidente che in virtù di quanto già statuito dal TAR Lazio il punteggio del ricorrente, che correttamente aveva scelto la prima risposta, dovrà essere rettificato da **22,25** a **22,625**.

Si evidenzia che con PEC del 30 settembre 2022, per i su indicati motivi il ricorrente ha richiesto alla P.A. di rettificare in via di autotutela il suo punteggio ma la richiesta non ha avuto alcun riscontro (cfr ALL 9).

L'errore commesso dalla P.A. in seno alla valutazione della prova del ricorrente determina una chiara violazione dei provvedimenti impugnati e in particolare della graduatoria finale per:

- **illegittimità degli atti opposti per eccesso di potere** (difetto di istruttoria, travisamento dei fatti);

L'errore commesso dalla P.A. in merito alla valutazione del quesito contestato infatti determina un evidente vizio di istruttoria (figura sintomatica dell'eccesso di potere) che ha avuto ripercussioni sull'esito della graduatoria finale e sulla posizione in essa occupata dal ricorrente.

- **illegittimità degli atti opposti per violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale. Disparità di trattamento. Violazione dell'art. 3 della Costituzione;**

È evidente che l'erronea valutazione del quesito contestato con il presente ricorso ha determinato un'illegittima disparità tra i candidati cui è stato attribuito un punteggio corretto e i candidati (tra cui il ricorrente) che sostenendo la prova del 13 luglio 2022 ore 14:30 hanno subito un'erronea valutazione.

Inoltre, in esecuzione della su menzionata sentenza resa dal TAR Lazio n. 11793/2022 il ricorrente che nella specie ha ottenuto l'accoglimento del suo ricorso è stato correttamente ammesso alla graduatoria impugnata con rettifica del suo punteggio. È evidente che la P.A., per evitare disparità di trattamento tra i vari candidati, una volta rettificato il punteggio del candidato vincitore del su indicato ricorso avrebbe dovuto fare lo stesso nei confronti di tutti gli altri candidati che hanno ingiustamente subito il medesimo errore di valutazione.

- illegittimità degli atti opposti per Violazione degli artt. 97 e 51 della Costituzione

Le prove concorsuali costituiscono attuazione del principio di imparzialità e di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica di cui all'art. 97, ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. in virtù del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*.

L'errore commesso dalla P.A. nel caso di specie e, altresì, l'omessa rettifica della graduatoria determina la sua illegittimità per chiara violazione delle menzionate norme.

Sulla istanza cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora il TAR non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (attribuzione del corretto punteggio e della corretta posizione in graduatoria del candidato, etc.) considerato che, in virtù della pubblicazione della graduatoria avvenuta in data 05.10.2022, a stretto giro la P.A. provvederà all'assunzione dei vincitori e successivamente allo scorrimento della graduatoria per i posti non occupati.

Inoltre, la graduatoria come detto, in virtù di quanto disposto da (art. 9, comma 1 della Legge n. 3/2003, art. 3, comma 61, della Legge 350/2003) potrebbe già essere utilizzata da altre P.A. ai fini dell'assunzione dei candidati risultati idonei in altre procedure concorsuali.

La mancata rettifica della graduatoria potrebbe pertanto comportare nelle more di un giudizio un danno economico e professionale irreparabile al ricorrente che con la presente domanda di scongiura di evitare.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio che il ricorrente subirebbe nelle more della decisione di merito.

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, e ciò in virtù di esperienze lavorative che sarebbero irrimediabilmente pregiudicate ove il ricorrente sia anticipato da altri concorrenti con punteggio inferiore nell'assunzione per scorrimento di graduatoria o per la chiamata da parte di altra P.A. che utilizzeranno la graduatoria impugnata.

In effetti, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, il ricorrente, ove si verificassero le ipotesi su indicate, potrebbe dover intraprendere una serie di azioni legali anche nei confronti di altri candidati volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con evidente aggravio di tempi e ulteriori costi a suo carico.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online

delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

ISTANZA EX ART. 53 CPA

Nell' ipotesi di rifiuto dell'istanza cautelare, sussistendo i presupposti d'urgenza di cui all'art. 53 cpa per quanto già espresso in merito agli imminenti step procedurali (scelta sedi – convocazione – stipula dei contratti – immissione in servizio), si chiede che vengano abbreviati i termini relativi alla fissazione della camera di consiglio.

Conclusioni

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice

- se ritenuto opportuno: disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune;

In via cautelare: sospendere gli atti impugnati e disporre la rettifica del corretto punteggio di **22,625** da attribuire al ricorrente con conseguente rettifica della sua posizione nel corpo della graduatoria impugnata;

Nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

- annullare gli atti impugnati nelle parti di interesse; assegnare: + **0,375** punti al ricorrente e, dunque, allo stesso un punteggio in graduatoria di **22,625** punti;

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00 (salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 1 bis DPR 30.05.2002 n. 115).

Produzione come da indice.

Cetraro (Cs), 12.10.2022

Avv. Vincenzo Bruno